



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Determina n. 95 del 04/08/2022

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente la *Fornitura di n. 1 indirizzi di posta elettronica certificata per l'Ufficio di Polizia giudiziaria dell'ISIN*, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Ordine Diretto di Affidamento (ODA) nel MePA. **CIG: Z9A3761F76**

Impegno di spesa € 40,00, IVA esclusa.

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87/EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

VISTO il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2022, approvato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021;

VISTO il budget direzionale dell'ISIN approvato con determina del Direttore dell'ISIN n. 17 del 4 febbraio 2022;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ISIN;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: *Procedure acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto "Semplificazione"*;

VISTA la richiesta di acquisto prot. 4939/ISIN del 03/08/2022, trasmessa dall'ing. Francesco Paolo Michetti, Responsabile dell'Ufficio per le attività di polizia giudiziaria

dell'ISIN avente ad oggetto la fornitura di n. 1 PEC per l'Ufficio per le attività di polizia giudiziaria dell'ISIN;

PRESO ATTO che occorre provvedere all'acquisto di n. 1 nuova casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento e tenuto conto dell'urgenza di dare rapido avvio e continuità alle attività dell'ISIN;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che sulla piattaforma del Mercato elettronico è stata comunque visualizzata l'offerta a catalogo del fornitore Infocert per n. 1 casella di Posta Elettronica Certificata Bronze triennale (PEC) - Prezzo: euro 40,00, IVA esclusa;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante O.D.A. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il bene proposto risulta pienamente rispondente alle particolari esigenze dell'amministrazione, già in possesso di altra PEC dello stesso fornitore;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

CONSIDERATO che, per l'entità del valore della fornitura, si ritiene di non procedere alla richiesta di garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del codice degli appalti e di quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico Infocert S.p.A. nei confronti di INPS e INAIL, Durc On Line prot. INAIL_33348518, con scadenza di validità 06/10/2022;

ACQUISITO lo Smart CIG Z9A3761F76;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 -bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto i lavori sono di entità inferiore a 5 gg*uomo/anno. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

TENUTO CONTO che il costo totale dell'acquisizione del Servizio per la durata di 60 mesi risulta essere pari a € 48,80 inclusa IVA al 22%,

DATO ATTO che la spesa di € 48,80 (€40,00 + €8,80 per IVA) trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 13103 – Spese per progettazione e sviluppo, applicativi integrati e siti web - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2022;

DISPONE

- 1)** di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, della *Fornitura triennale di n. 1 indirizzo di posta elettronica certificata*, per l'importo complessivo di €48,80, comprensiva di IVA al 22% (40,00 + 8,80 per IVA), all'operatore economico Infocert S.p.A., con sede in Piazza Sallustio, 9 – Roma;
- 2)** di accertare la disponibilità e di impegnare la somma di complessivi € 48,80, comprensiva di IVA al 22% (40,00 + 8,80 per IVA) che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 13103 – Spese per progettazione e sviluppo, applicativi integrati e siti web - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2022;
- 3)** di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 l'ing. Francesco Paolo Michetti, quale Responsabile unico del procedimento;
- 4)** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte.

Il Dirigente AGBP

Dott. Claudio Nicolini

Visto

Il Dirigente del Segretariato

predisposto da Gloria Russo